

**LAVORO**

## Nella Cu 2026 i nuovi sconti Irpef e gli straordinari nella sanità

Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta — a pag. 23

### Adempimenti

# Nuovi sconti Irpef, bonus affitti e straordinari in sanità nella Cu 2026

Nella certificazione dei sostituti la nuova versione del taglio al cuneo fiscale

Consegna ai contribuenti e trasmissione telematica alle Entrate entro il 16 marzo

Pagina a cura di

**Ornella Lacqua**

**Alessandro Rota Porta**

Ultimi giorni di controlli prima della consegna ai contribuenti della Certificazione unica da parte dei sostituti d'imposta. La Cu 2026, che attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, e infine i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi del 2025, deve essere consegnata al contribuente dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo. Oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 marzo).

Dunque entro il 16 marzo va rilasciata al percettore delle somme, la Cu «modello sintetico», ed entro la stessa data occorre effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione all'agenzia delle Entrate, usando il modello «ordinario».

C'è poi tempo fino al 30 aprile per l'invio telematico delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo, rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero dalle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

È confermato il termine del 31 ottobre (rinviato a lunedì 2 novembre, cadendo di sabato) per la trasmissione telematica delle Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata.

#### Le novità di quest'anno

Sono diverse le novità della Cu 2026, rispetto al modello dell'anno scorso.

Iniziando dalle misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2025 (207/2024) quali l'ulteriore detrazione e l'indennità aggiuntiva (che hanno preso il posto del taglio al cuneo contributivo), nel punto 368 trova spazio l'importo dell'ulteriore detrazione dall'Irpef lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, a accensione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo compreso fra 20mila e 40mila euro.

La detrazione va rapportata al periodo di lavoro nell'anno e spetta nella misura di mille euro se il reddito complessivo è compreso fra 20mila e 32mila euro, ovvero al prodotto tra mille euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8mila euro se l'ammontare del reddito complessivo è fra 32mila e 40mila euro.

L'indennità aggiuntiva spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20mila euro e consiste in una somma esente, definita applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente determinate percentuali. A questo fine, l'agenzia delle

Entrate ha previsto nella Cu una nuova sezione ad hoc denominata «Somme che non concorrono alla formazione del reddito», all'interno della quale devono essere compilate le caselle da 718 a 741.

Nel nuovo punto 476 della Cu entrano le somme del bonus affitti introdotto dalla legge 207/2024: si tratta degli importi esentasse (fino a 5mila euro annui) erogati dal datore di lavoro per canoni di locazione e spese di manutenzione dell'immobile, in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, a condizione che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che il comune sia distante più di 100 chilometri da quello di precedente residenza.

Nella Certificazione unica è stato aggiunto anche un rigo dedicato ai compensi per il lavoro straordinario del comparto sanitario: la legge di bilancio 2025 ha previsto un'imposta sostitutiva del 5% su questi compensi, relativi al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. I relativi importi van-



Peso: 1-1%, 23-56%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

no indicati nei punti da 674 a 676.

La Cu accoglie anche le disposizioni sulla riorganizzazione del lavoro sportivo. Al quadro «Dati relativi ai conguagli», in riferimento ai redditi erogati da altri soggetti, si aggiungono le caselle dalla 557 alla 564, da usare per indicare il reddito sportivo a tempo determinato, indeterminato, dilettantistico e dilettantistico under 23, con il relativo periodo.

È stata ampliata anche la sezione «Reddito di lavoro sportivo» con l'aggiunta dei punti da 787 a 790, dove vanno riportati i dati di inizio e cessazione del contratto sportivo.

Infine, nella sezione dedicata ai redditi, è stato introdotto il nuovo

punto 13, per riportare la quota imponible dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, autorizzate per l'esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dall'attività vigilante.

Sempre con riferimento al nuovo regime fiscale speciale introdotto dal 2025 per questa tipologia di redditi, nel nuovo punto 480, all'interno della sezione «Altri dati», si inserisce l'ammontare di questi compensi, al lordo della quota che non concorre alla formazione del reddito, pari a 15mila euro (articolo 52, comma 1, lettera d-bis, del Tuir).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Spazio anche ai redditi per lavoro sportivo e all'indicazione di inizio e cessazione del contratto**



Peso: 1-1%, 23-56%

**I punti essenziali**

**I DATI DA MONITORARE**

**LA COMPILAZIONE**

**Dati fiscali**

Si certificano le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati a imposta sostitutiva, a tassazione separata, gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari per la dichiarazione dei redditi.

Nei punti 1 e 2 va inserito il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione ex articolo 13, comma 1, del Tuir, al netto degli oneri deducibili e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, e dei contribuenti che non hanno concorso a formare il reddito

**Assistenza fiscale**

Inserire i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in seguito all'assistenza fiscale prestata nel 2025, dal sostituto stesso, da un centro di assistenza fiscale dipendenti o da un professionista abilitato, al quale il contribuente si è rivolto.

Si devono riportare le operazioni anche se effettuate a seguito di 730-4 rettificativo e integrativo; 730-4 pervenuto tardivamente; conguaglio tardivo relativo a 730-4 entro i termini; conguaglio tardivo per assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta.

**Oneri detraibili**

Gli importi degli oneri detraibili contenuti nella Cu vanno calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano. Si considerano i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 si valorizza il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90% prelevabile dalle tabelle A, B, C, D e E, in appendice alle istruzioni della Cu.

**Detrazioni e crediti**

L'entrata in vigore dell'assegno unico ha modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Hanno cessato dunque di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose.

Nel punto 362 trova spazio l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico. Nel punto 367 va l'importo della detrazione per lavoro dipendente o pensione eventualmente spettante. Nel punto 374, il totale delle detrazioni già segnalate ai punti 362, 367, 369, 370, 384 e 368.

**Ulteriore detrazione**

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'ulteriore detrazione dall'Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro. L'importo può essere al massimo di 1.000 euro, se il reddito è tra 20mila e 32mila euro; diminuisce invece per i redditi fra 32mila e 40mila euro.

Nel punto 368 va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (no per i redditi da pensione), nel caso in cui il reddito complessivo sia fra 20mila e 40mila euro.

**Indennità aggiuntiva**

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro è riconosciuta un'indennità calcolata applicando al reddito da lavoro dipendente determinate percentuali (7,1%, 5,3%, 4,8%) su fasce di reddito.

In questa nuova sezione della Cu 2026, ai punti da 718 a 723, vanno riportate le informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza dell'indennità o dell'ulteriore detrazione.

**Operazioni straordinarie**

È necessario distinguere le situazioni che determinano, nel periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della Cu, l'estinzione del sostituto d'imposta o la non estinzione del sostituto d'imposta.

Nel caso di estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, nel punto 681 si indica il codice fiscale del sostituto estinto, se quest'ultimo ha effettuato il conguaglio.

**Rimborsi di beni e servizi**

La sezione si compila con i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati da appositi codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'articolo 51, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Nel punto 705 trova spazio il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. Se, invece, la spesa riguarda il dipendente, il punto 705 non va compilato e deve essere valorizzato il punto 706.

**Dati previdenziali**

Ai fini contributivi si indicano i dati relativi alla contribuzione versata o dovuta all'Inps, comprensiva delle gestioni ex Inpdap. Il quadro si compone di 5 sezioni.

La sezione 1 è relativa all'Inps lavoratori subordinati; la 2 ai lavoratori subordinati della Pa; la 3 alla gestione separata parasubordinati; la 3-bis ai parasubordinati sportivi dilettantistici e assimilati e la 3-ter alla gestione separata magistrati.

**Invio e flusso**

Il termine per inviare alle Entrate le Cu è il 16 marzo. Passa al 30 aprile per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo. C'è tempo fino al 2/11 per inviare le Cu di redditi esenti o non dichiarabili tramite la precompilata.

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione o tramite un intermediario abilitato.



**NT+LAVORO**

**Nuovi obblighi sulla cybersecurity**

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore per imprese ed enti pubblici l'obbligo di segnalazione degli incidenti informatici,

che deriva dall'attuazione della direttiva Ue 2022/2555.

di **Camilla Fino**

La versione integrale dell'articolo su: [ntpluslavoro.ilsole24ore.com](https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com)



Peso:1-1%,23-56%